



Conferenza Unificata, 07 marzo 2019

Punto 4) o.d.g.

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

Prendendo atto con favore della riformulazione di molti degli emendamenti presentati dall'ANCI in sede tecnica, presentiamo di seguito ulteriori proposte emendative:

Art. 4

(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)

Comma 5 quater: subemendare il comma 5 quater sostituendolo con le seguenti parole:
“ In esito agli incontri con i beneficiari del RdC segnalati ai Centri per l'Impiego ai sensi dell'art.4 comma 5 ter, nel caso in cui l'operatore del Centro per l'Impiego ravvisi che il beneficiario presenti criticità in relazione alle quali sia particolarmente difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 lo invia ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11 corredata dalle motivazioni che hanno determinato l'invio”.

Motivazione

Riteniamo necessario specificare che l'invio ai servizi sociali da parte dei CPI dei beneficiari che presentino problemi di avvio al lavoro debba essere conseguente ad un incontro e corredata dalle relative valutazioni.

Art. 5

(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

Sostituire il comma 7 come segue: “Ai beneficiari del Rdc sono attivate le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono attivate le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas

naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso”.

Motivazione

Con l'emendamento al comma 7 chiediamo che venga esteso l'accesso per i beneficiari Rdc anche al bonus idrico oltre ai bonus elettrico e gas già previsti dal testo del decreto, al fine di rendere maggiormente diffuso il diritto a tale bonus nazionale aumentando la platea dei possibili beneficiari. Si prevede di attivare i tre bonus senza ulteriore richiesta al Comune da parte dei beneficiari utilizzando la modulistica INPS per la richiesta di Rdc, anche al fine di raccogliere gli elementi necessari all'attivazione dei bonus, così da agevolarne il processo di attivazione ed estenderne pertanto la diffusione effettiva. Infine chiediamo l'estensione ai beneficiari di carta acquisti dei bonus gas ed idrico al fine di uniformare gli strumenti a disposizione per entrambe le platee di beneficiari, Carta acquisti e Rdc.

Attraverso il decreto ministeriale proposto sarà possibile prevedere meccanismi di scambio dati automatici tra i sistemi che accolgono la richiesta Rdc e quelli che gestiscono i procedimenti relativi all'erogazione dei Bonus energetici (SGAte), anche in collaborazione con il Sistema Informativo Integrato (SII) che gestisce l'anagrafica nazionale delle forniture energetiche.

Articolo 6

(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)

Al Comma 1 dopo le parole “da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” aggiungere “previa intesa in sede di Conferenza Unificata”.

Al Comma 4, lettera c) sostituire le parole “entro cinque giorni dal momento in cui si verificano” con le seguenti: “entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare”.

Motivazione

(Comma 1) Sia i Comuni sia i Centri per l'Impiego delle Regioni sono tra i principali fruitori e alimentatori delle piattaforme digitali previste. Il decreto del Ministro del

Lavoro che dovrà adottare il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle suddette piattaforme disciplinerà anche termini e procedure che riguardano direttamente obblighi e attività in capo ai Comuni; provvederà inoltre a definire le modalità di coordinamento dei servizi a livello territoriale. Per tali motivi riteniamo fondamentale che tale decreto sia adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

(Comma 4) Chiediamo di rendere coerente tale previsione con le modifiche apportate all'art.7 comma 12 dalla Commissione Lavoro e dall'Assemblea del Senato.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6 bis

(Spese personale EELL)

Comma 1: Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- articolo 243-bis, comma 8, lett. g); comma 9 lett. a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Comma 2: All'art.1, comma 200 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, dopo le parole "e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", è aggiunto il seguente periodo: "Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'art.9, comma 1 quinquies, del Decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, nonché l'art. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Motivazione

L'attuazione delle misure per la concessione del reddito di cittadinanza avranno un consistente impatto sull'organizzazione degli uffici comunali. In particolare, tenendo conto delle specifiche competenze aggiuntive attribuite dal decreto legge, saranno coinvolti i servizi anagrafici e i servizi sociali, che dovranno essere potenziati sia per le attività di sportello che di back-office.

Le attuali disposizioni di carattere finanziario volte al contenimento della spesa di personale rischiano in molti casi di impedire il potenziamento degli uffici sia attraverso

nuove assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato che attraverso il maggiore utilizzo attraverso progetti o straordinario del personale in servizio.

Tale problematica è ancor più evidente nei Comuni, presenti in gran parte nelle Regioni che saranno maggiormente interessate dal RDC, che hanno avviato procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto, per i quale vigono misure di riduzione della spesa di personale più severe. Si evidenzia come tali limitazioni valgono, secondo le indicazioni dei giudici contabili (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2014) anche nel caso di etero-finanziamento della spesa di personale con risorse statali.

È di conseguenza indispensabile specificare che le spese aggiuntive che i Comuni dovranno sostenere per porre in essere i nuovi adempimenti previsti per l'introduzione del RDC non siano soggetti ai limiti di spesa vigenti.

Al comma 2, trattandosi di assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere su risorse statali ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo n.147/2017 non comportanti riflessi diretti sui bilanci dei Comuni, si chiede di derogare ai divieti assunzionali previsti alle norme richiamate nel testo dell'emendamento che riguardano la programmazione economico finanziaria e la pianificazione dei fabbisogni di personale.

Articolo 14-ter

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

Al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362".

Motivazione

In sede di conversione del decreto legge n. 4/2019 al Senato, opportunamente si è prevista l'estensione della deroga contenuta al comma 366 della legge n. 145/2018, già prevista per il personale scolastico statale, anche al personale scolastico ed educativo degli enti locali. Occorre tuttavia ripristinare la facoltà di utilizzo, da parte dei Comuni, dell'estensione temporale delle graduatorie prevista al comma 362 della medesima Legge di Bilancio, al fine di garantire la continuità dei servizi educativo-scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, tenuto conto dei tempi eccessivamente ristretti per avviare nuove procedure di reclutamento.